

8.2.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

8.2.11.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.29.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 artt. 9 -14.
- Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014
- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 1306/2013
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 - art 7
- Regolamento (UE) n. 2021/2115
- Regolamento (UE) n. 2021/2116

8.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Applicare un sostegno alla diffusione dei metodi di produzione biologica, differenziandolo per la “conversione” e per il mantenimento, va incontro alla domanda diffusa di adozione di pratiche di produzione rispettose dell’ambiente rurale.

La strategia del programma assegna alla misura un ruolo significativo per il perseguimento degli obiettivi ambientali contribuendo al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni correlati ai pertinenti elementi dell’analisi SWOT:

F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale correlato all’elemento S9 dell’analisi Swot ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche e buona presenza di aree protette, S11 consistente patrimonio di biodiversità e W43 Erosione genetica e declino della biodiversità in aree agricole

F16 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa idrica correlato all’elemento W24 – qualità delle acque

F17 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice ambientale suolo correlato all’elemento W26 – pratiche colturali non sostenibili agevolano processi degenerativi del suolo anche in termini di struttura e sostanza organica

A tutti i produttori viene chiesto di rispettare le norme Europee contenute nei Regolamenti (UE) n. 2018/848 ed 889/2008 e negli eventuali provvedimenti nazionali vigenti in materia.

Nel contesto dello sviluppo rurale, l’agricoltura biologica contribuisce:

- 1) al miglioramento della qualità del suolo e dell'acqua;
- 2) al miglioramento della biodiversità agricola;
- 3) alla salvaguardia o aumento del contenuto di materia organica del suolo;
- 4) all'accrescimento della stabilità del suolo;
- 5) al miglioramento dell'attività biologica del suolo;
- 6) a prevenire la compattazione e l'erosione del suolo.

In “agricoltura biologica” è consentito solo l'uso di prodotti inclusi negli allegati tecnici di cui al Reg. Ce 889/2008. Anche le produzioni zootecniche prevedono il rispetto di numerosi parametri relativamente all'origine degli animali, alla qualità degli alimenti (anch'essi in assoluta prevalenza “biologici”), all'uso assolutamente ristretto dei medicinali veterinari.

Infatti con i sistemi di produzione biologica vengono assunti impegni che vanno oltre le regole di condizionalità di cui all'articolo 93 del regolamento UE 1306/2013, dei criteri minimi di attività di cui al punto c) sub ii) e iii) dell'articolo 4 del Regolamento UE 1307/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale. Inoltre, gli impegni assunti consentono un significativo abbattimento del consumo di prodotti chimici di sintesi a cui si correla il perseguimento di numerosi obiettivi di conservazione delle risorse naturali in primo luogo acqua e suolo.

Non da meno processi produttivi improntati a tali pratiche agronomiche contribuiscono, in una logica di lungo periodo coerente con i tempi dei processi pedologici, all'incremento della sostanza organica nei suoli e alla conservazione di una loro adeguata struttura fisica; elementi essenziali per garantire la fertilità dei suoli e per evitare condizioni di dissesto. Quale necessaria premessa, alle successive specifiche descrizioni per sottomisura, si rimarca l'esigenza di attivare adeguati strumenti di incentivazione nel settore della zootecnia biologica i cui processi produttivi determinano notevoli impatti sull'ambiente in generale e in particolare sulla componente clima.

La misura concorre principalmente al perseguimento della seguente priorità e focus area di cui all'articolo 5 del Reg. Ce 1305/2013:

4b – migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, in quanto gli operatori dell'agricoltura biologica non usano prodotti di sintesi per la difesa fitosanitaria e la concimazione contribuendo in questo modo in particolare alla tutela della risorsa idrica

La misura contribuisce inoltre anche al perseguimento delle seguenti priorità e focus area:

3a - migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico,

nonché dell'assetto paesaggistico

4c – prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

5a – rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell' agricoltura

5d – ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

5e – promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio settore agricolo e forestale

La misura contribuisce a tutte le tematiche trasversali del programma: ambiente clima e innovazione.

1. Innovazione: il sostegno a sistemi di produzione biologici rappresenta un elemento di notevole qualificazione e recupero di un sistema produttivo sostenibile rispetto ai processi di intensivizzazione che l'evoluzione produttiva degli ultimi decenni è andata sempre più affermando.
2. ambiente: promuovere la riduzione dell'impatto ambientale delle attività agricole attraverso l'introduzione e mantenimento di metodi produttivi a basso impatto ambientale e favorendo la biodiversità essendo l'agricoltura biologica anche connessa all'uso di specie locali.
3. clima: le tecniche di agricoltura biologica contribuiscono sia a limitare le emissioni di carbonio nel settore agricolo e forestale, provenienti principalmente da fonti come l'allevamento zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia a favorire lo stock del carbonio nei suoli.

L'effetto moltiplicatore dei benefici ambientali è garantito dalla priorità data a progetti che partecipano alle sottomisure 16.1, 16.4 e 16.5.

Tali motivazioni richiedono una particolare attenzione verso sistemi di zootecnia biologica.

La misura è così articolata:

Sottomisura 11.1: Pagamento al fine d'introdurre pratiche e metodi di produzione biologica

- **Tipologia di intervento 11.1.1:** Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica

Sottomisura 11.2: Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

- **Tipologia di intervento 11.2.1:** Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel Regolamento (UE) n. 2018/848

8.2.11.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.11.3.1. 11.1.1 : Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.11.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Si intende incentivare gli agricoltori all'introduzione dei metodi di produzione biologica, attraverso l'adesione, per prima volta dopo la presentazione della domanda, al sistema di controllo nazionale per l'agricoltura biologica e l'applicazione delle sue regole.

Le aziende aderenti all'operazione devono adottare sull'intera SAU aziendale e/o agli interi allevamenti, metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2018/848 e dalla normativa nazionale vigente fatta eccezione per i casi di corpi separati.

Per "corpo separato" si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati a titolo di esempio da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

In tal caso l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione dell'articolo 93 del Reg. (CE) 1306/2013 e dei criteri minimi di attività di cui al punto c) sub ii) e iii) dell'articolo 4 del Regolamento UE 1307/2013, anche sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto.

In conformità a quanto previsto all'articolo 29, paragrafo 3, del reg. (UE) n. 1305/2013, come modificato ed integrato dal reg. (UE) n. 2020/2220, i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021 sono stabiliti in 2 anni e possono essere prorogati di un anno su base volontaria.

Gli impegni esistenti non sono prorogati.

Impegni obbligatori:

- 1) Inserimento nel Sistema di controllo Nazionale (SIB);
- 2) Compilazione della documentazione obbligatoria prevista dal Sistema di Controllo;

Per le produzioni vegetali

- 3) Ricorso ai prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/ 2008 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fitofarmaci;
- 4) Esclusivo uso dei prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti;

5) Uso di materiale di riproduzione vegetativa obbligatoriamente ottenuto anch'esso con "metodo biologico" (nel caso di piantine di orticole da trapianto) e preferibilmente con "metodo biologico" (in tutti gli altri casi). Nel caso non sia obbligatorio, gli operatori sono tenuti ad applicare procedure stabilite con decreti del MiPAAF, che prevedono la richiesta di opportuna deroga;

Per le produzioni zootecniche

6) Rispetto delle norme di produzione animale di cui al al Reg 889/ 2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti.

8.2.11.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento compensativo a superficie (€/ha/anno).

8.2.11.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
- Reg CE 889/2008 del 05/09/2008 E SMI (in GUUE serie L 250 del 18/09/2008) recante "modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli"
- Delibera di Giunta Regionale n. 585 del 16.12.2020 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 247 del 21.12.2020, ad oggetto "Disciplina per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e digestati e programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola".
- DM n. 2049 del 01/02/2012 – (G.U. n. 70 del 23/03/2012) "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.
- DM n. 18321 del 09/08/2012 (G.U. n. 227 del 28/09/2012) "Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni".
- DM n. 15962 del 20/12/2013 – (G.U. 33 del 10/02/2014) "Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità» la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013".
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23

luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

8.2.11.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle disposizioni nazionali di applicazione

8.2.11.3.1.5. Costi ammissibili

L'aiuto compensa le perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti per quanto riguarda la conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella normativa pertinente all'agricoltura biologica. Il calcolo dei costi aggiuntivi e perdita di reddito relativi alle pratiche di agricoltura biologica, che rispettano gli obblighi di base, è stabilito dal loro confronto con metodi di coltivazione convenzionali.

La misura compensa i minori ricavi e/o i maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (UE) n. 2018/848, conformemente al Reg. (UE) n. 1305/2013, ed in particolare agli articoli 29 e 62, nei confronti con l'agricoltura convenzionale.

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori (baseline):

1. Condizionalità (stabilita a norma del titolo VI, Capo I del Reg (UE) n. 1306/2013);
2. Pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività agricola (stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg n. 1307/2013);
3. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
4. Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

8.2.11.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale, ai beneficiari che:

- coltivano una superficie minima per tutte le colture pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha di SAU per le ortive e 0,20 Ha di SAU per le floricole, vite e limone;
- aderiscono per la prima volta al sistema biologico con l'intera SAU aziendale ovvero con corpi separati, come stabilito dal Regolamento (UE) n. 2018/848, che non abbiano *ricevuto provvidenze quinquennali per l'adesione a disciplinari biologici a valere del Reg. CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006) o del Reg CE n. 1698/05 (PSR 2007/2013) o Reg (UE) 1305/05 (PSR 2014/2020)* dopo la presentazione della domanda di sostegno;
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo

8.1

L'azienda zootecnica biologica è quella assoggetta al controllo dell'organismo di certificazione e pertanto deve rispettare i parametri dalla normativa vigente in materia e la zootecnia deve essere inclusa nel documento giustificativo.

8.2.11.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Se del caso saranno applicati criteri di selezione per il perseguimento di obiettivi di tutela ambientale assegnando priorità di finanziamento:

- alle aziende in aree a vario titolo protette e zone svantaggiate;
- alle aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013.

8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti dalla misura. Il calcolo del pagamento compensativo tiene conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Nella sezione relativa al calcolo del pagamento è indicato che si tiene conto anche dei costi di transazione valutati fino al 20% in più rispetto ai pagamenti compensativi per ciascun raggruppamento culturale.

Per le aziende zootecniche biologiche, il pagamento compensativo è sempre commisurato alla superficie. L'agricoltore può beneficiare del pagamento supplementare per la zootecnia biologica, per le superfici destinate a colture cerealicole ad uso zootecnico e/o a foraggiere avvicendate fino ad un carico massimo di 2 UBA/ha (Regolamenti (UE) n. 2018/848 e n. 889/2008), valutato come consistenza media annua e relativo ad animali inseriti nel sistema del biologico ed appartenenti alle specie ammissibili (bovini e bufalini). Per il calcolo del pagamento compensativo per ettaro, in ogni caso, si farà riferimento all'effettivo carico di bestiame indicato nella domanda di aiuto, che comunque non potrà superare le 2 UBA/ha. Per le superfici destinate a pascolo e prato pascolo il pagamento compensativo corrisponde solo a quello determinato per la zootecnia biologica. (figura 1)

I pagamenti previsti non sono cumulabili con i pagamenti compensativi per la sottomisura 11.2. I pagamenti della presente tipologia di intervento sono cumulabili con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020.

Rispetto al Piano Strategico Nazionale PAC (PSP) 2023/2027 la tipologia 11.1 è cumulabile con gli interventi di indennità compensativa SRB01 "Sostegno zone con svantaggi naturali montagna", SRB02 "Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi" e SRB03 "Sostegno zone con vincoli specifici", ai sensi dell'articolo 71 del Reg. (UE) 2021/2115, e parzialmente cumulabile con gli Ecoschemi 2 "Inerbimento delle colture arboree", 3 "Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico", 4 "Sistemi

foraggeri estensivi con avvicendamento” e 5 “Misure specifiche per gli impollinatori” e con l’intervento SRA03 “Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli” attivato nella Regione Campania nell’annualità 2023. In entrambi i casi sono stati analizzati gli impegni in sovrapposizione ed analizzato il rischio del doppio finanziamento.

Dall’analisi della struttura dei premi certificati dal CREA, tenuto conto del livello di pagamento adottato dalla Regione Campania, sia per gli ecoschemi che per la SRA03 è stato verificato l’assenza del doppio finanziamento per gli impegni in sovrapposizione; pertanto, i premi indicati in tabella sono confermati anche in caso di contemporanea assunzione di impegni sulla stessa superficie.

La tipologia d’intervento 11.1 non è cumulabile con l’intervento ACA01 “Produzione Integrata” del PSP 2023-2027

	Tutte le Macroaree	Macroaree A/B	Macroaree C/D
olivo	822		
vite	900*		
fruttiferi maggiori		900**	900**
fruttiferi minori		900*	900*
ortive		600*	600*
officinali	600*		
cerealicole	400		
industriali	600*		
Foraggiere avvicendate	454		
Pagamento combinato per aziende zootecniche bovine (supplemento max 203 €/ha)			
Cerealicole ad uso zootecnico	600*		
Foraggiere avvicendate	600*		
Prati-pascoli e pascoli	203		
Pagamento combinato per aziende zootecniche bufaline (supplemento max 408 €/ha)			
Cerealicole ad uso zootecnico	600*		
Foraggiere avvicendate	600*		
Prati-pascoli e pascoli	408		

*Importo compensativo ridotto al massimale previsto dall'Allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013

Figura 1 – Pagamento compensativo annuo per ettaro

8.2.11.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.1.9.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

8.2.11.3.2. 11.2.1 : Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (UE) n. 2018/848.

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.11.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Le aziende aderenti all'operazione devono adottare sull'intera SAU aziendale e/o agli interi allevamenti, metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2018/848 e dalla normativa nazionale vigente fatta eccezione per i casi di corpi separati.

Per "corpo separato" si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati a titolo di esempio da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

In tal caso l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione dell'articolo 93 del Reg. (UE) 1306/2013 e dei criteri minimi di attività di cui al punto c) sub ii) e iii) dell'articolo 4 del Regolamento UE 1307/2013 anche sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto.

In conformità a quanto previsto all'articolo 29, paragrafo 3, del reg. (UE) n. 1305/2013, come modificato ed integrato dal reg. (UE) n. 2020/2220, i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021 sono stabiliti in 2 anni e possono essere prorogati di un anno su base volontaria.

Gli impegni esistenti non sono prorogati.

Impegni obbligatori:

1. Inserimento nel Sistema di controllo Nazionale;
2. Compilazione della documentazione obbligatoria prevista dal Sistema di Controllo;

Per le produzioni vegetali:

3. Ricorso ai prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/ 2008 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fitofarmaci;
4. Esclusivo uso dei prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti;
5. Uso di materiale di riproduzione vegetativa obbligatoriamente ottenuto anch'esso con "metodo biologico" (nel caso di piantine di orticole da trapianto) e preferibilmente con "metodo biologico" (in tutti gli altri casi). Nel caso non sia obbligatorio gli operatori sono tenuti ad applicare procedure stabilite con decreti del MiPAAF che prevedono la richiesta di opportuna deroga;

Per le produzioni zootecniche

6. Rispetto delle norme di produzione animale di cui al Reg 889/ 2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti.

8.2.11.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento compensativo a superficie (€/ha/anno).

8.2.11.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.
- Reg CE 889/2008 del 05/09/2008 E SMI (in GUUE serie L 250 del 18/09/2008) recante “modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli”
- Delibera di Giunta Regionale n. 585 del 16.12.2020 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 247 del 21.12.2020, ad oggetto "Disciplina per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e digestati e programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”.
- DM n. 2049 del 01/02/2012 – (G.U. n. 70 del 23/03/2012) “Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.
- DM n. 18321 del 09/08/2012 (G.U. n. 227 del 28/09/2012) “Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni”.
- DM n. 15962 del 20/12/2013 – (G.U. 33 del 10/02/2014) “Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità» la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013”.
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

8.2.11.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle disposizioni nazionali di applicazione.

8.2.11.3.2.5. Costi ammissibili

L'aiuto compensa le perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti per quanto riguarda il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella normativa pertinente all'agricoltura biologica. Il calcolo dei costi delle pratiche di agricoltura biologica è stabilito dal loro confronto con metodi di coltivazione convenzionali.

La misura compensa i minori ricavi e/o i maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (UE) n. 2018/848, conformemente al Reg. (UE) n. 1305/2013, ed in particolare agli articoli 29 e 62.

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori (baseline):

1. Condizionalità (stabilita a norma del titolo VI, Capo I del Reg (UE) n. 1306/2013);
2. Pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività agricola (stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg n. 1307/2013);
3. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
4. Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

8.2.11.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale, ai beneficiari che:

- coltivano una superficie minima per tutte le colture pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone;
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

8.2.11.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Se del caso saranno applicati criteri di selezione per il perseguimento di obiettivi di tutela ambientale assegnando priorità di finanziamento:

- alle aziende in aree a vario titolo protette e zone svantaggiate;
- alle aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013.

8.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti dalla misura. Il calcolo del pagamento compensativo tiene conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (figura 2). Nella sezione relativa al calcolo del pagamento è indicato che si tiene conto anche dei costi di transazione valutati fino al 20% in più rispetto ai pagamenti compensativi per ciascun raggruppamento culturale.

I pagamenti previsti non sono cumulabili con i pagamenti compensativi per la sottomisura 11.1. I pagamenti della presente tipologia di intervento sono cumulabili con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020.

Rispetto al Piano Strategico Nazionale PAC (PSP) 2023/2027 la tipologia 11.1 è cumulabile con gli interventi di indennità compensativa SRB01 "Sostegno zone con svantaggi naturali montagna", SRB02 "Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi" e SRB03 "Sostegno zone con vincoli specifici", ai sensi dell'articolo 71 del Reg. (UE) 2021/2115, e parzialmente cumulabile con gli Ecoschemi 2 "Inerbimento delle colture arboree", 3 "Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico", 4 "Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento" e 5 "Misure specifiche per gli impollinatori" e con l'intervento SRA03 "Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli" attivato nella Regione Campania nell'annualità 2023. In entrambi i casi sono stati analizzati gli impegni in sovrapposizione ed analizzato il rischio del doppio finanziamento.

Dall'analisi della struttura dei premi certificati dal CREA, tenuto conto del livello di pagamento adottato dalla Regione Campania, sia per gli ecoschemi che per la SRA03 è stato verificato l'assenza del doppio finanziamento per gli impegni in sovrapposizione; pertanto, i premi indicati in tabella sono confermati anche in caso di contemporanea assunzione di impegni sulla stessa superficie.

La tipologia d'intervento 11.2 non è cumulabile con l'intervento ACA01 "Produzione Integrata" del PSP 2023-2027.

	Tutti i sistemi	sistema A/B	sistema C/D
olivo	599		
vite	900*		
fruttiferi maggiori		900**	900**
fruttiferi minori		900*	900*
ortive		600*	600*
officinali	600*		
cerealicole	329		
industriali	600*		
Foraggiere avvicendate	359		

*Importo compensativo ridotto al massimale previsto dall'Allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013

Figura 2 – Pagamento compensativo annuo per ettaro

8.2.11.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.2.9.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

8.2.11.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 5 - Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni: - In particolare i rischi riguardano i seguenti aspetti: Assoggettamento al sistema di controllo per l'agricoltura e la zootecnia biologica - mancato rispetto degli impegni - mancato rispetto del regolamento (UE) n. 2018/848 e 889/2007

R 8 - Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. In particolare, per quanto concerne tale misura i rischi derivati dalla mancanza di un adeguato sistema di controllo e gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento sono: doppio finanziamento con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - difformità di superficie e tipo di coltura - difformità nel numero di UBA;

R 9 - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.

8.2.11.4.2. Misure di attenuazione

M 5 - Non sono stati inclusi nella tipologia di intervento vincoli e impegni ritenuti non verificabili e/o controllabili. Con apposito provvedimento dell'AdG, inoltre, sono saranno definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti più critici.

In particolare i rischi sopra indicati saranno mitigati con le seguenti azioni:

- la notifica al portale del Sistema Informativo Biologico (S.I.B.);
- Presenza della documentazione probante di spesa relativa agli acquisti dei mezzi tecnici per l'annualità del pagamento compensativo;
- Controlli effettuati dell'Organismo di controllo autorizzato;
- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi;
- Attivazione di un sistema di controlli a carico dell'Organismo Pagatore.

M8 - L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

I rischi specifici sopra indicati sono mitigati con le seguenti azioni:

- Registrazioni delle particelle oggetto di impegno nel SIGC;
- Iscrizione nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica;
- Calcolo dei pagamenti compensativi effettuato escludendo i costi connessi al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 43 del Reg. UE 1307/2013.

M9 - L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi:

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.11.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.11.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

--

Impegno per le tipologie 11.1.1 e 11.2.1	Condizionalità DM 180/23.01.2015 (Allegato 1)	Criteri ed attività minime (Reg. 1307/13, art. 4 par. 1 lettera c, punti 11 e 11.1)	Requisiti minimi all'uso dei fertilizzanti e all'uso dei prodotti fitosanitari	Altri requisiti regionali e regionali	Pratiche ordinarie, se diverse rispetto agli obblighi	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di disciplinari di produzione che prevedono un migliore uso delle diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una migliore attenzione alla salute degli operatori	Costi aggiunti e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto per il calcolo dei pagamenti
Inserimento nel Sistema di controllo Nazionale	Non esistono norme di condizionalità che afferiscono a questo impegno	Impegno specifico del biologico che non è riferibile alla normativa indicata	Tale impegno non è presente nell'allegato 7 al DM 180/2015 (decreto condizionalità)	Non sono presenti ulteriori requisiti regionali o nazionali	Il ricorso all'agricoltura biologica ancora non rientra nell'ordinarietà fortemente legata a indirizzi produttivi convenzionali	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di disciplinari di produzione che prevedono un migliore uso delle	Impegno non oggetto di pagamento compensativo
Compilazione della documentazione obbligatoria prevista dal Sistema di Controllo	GD 4Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Obblighi vigenti: - Registrazione degli usi e di ogni analisi rilevante per la salute	Impegno specifico del biologico che non è riferibile alla normativa indicata	Tale impegno non è presente nell'allegato 7 al DM 180/2015 (decreto condizionalità)	Il registro dei trattamenti tenuto dagli agricoltori ai sensi del DPR 55/2012 prevede esclusioni e la registrazione cronologica	Il ricorso all'agricoltura biologica ancora non rientra nell'ordinarietà fortemente legata a indirizzi produttivi convenzionali	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di disciplinari di produzione che prevedono un migliore uso delle	Il pertinente costo dell'impegno è inserito nei costi di transazione

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.1

Ricorso ai prodotti negativi al Reg 859/2008 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale (fitofarmaci)	CDM-Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Impegni vigenti: A. Registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna) B. Rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; C. presenza in azienda di un sito per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN); Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino). CDM -Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Obblighi vigenti: -Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari, -Corretto uso del p.f.;	Tale specifico impegno va oltre le disposizioni del mantenimento di una superficie agricola e dell'attività agricola minima come previste dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e 1420 del 26 febbraio 2015	DM 180 23.01.2015 (Allegato 7) Impegno b) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato II del D.lgs. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (posse del bollettino fitosanitario ufficiale, provinciale o zonale, supporto cartaceo, informatico, telematico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale;	Non sono presenti ulteriori requisiti nazionali e regionali	Difesa integrata (Allegato III del D.lgs. n.150/2012 e che al punto A.7.2.3 del PAN) Conoscere i dati meteorologici del territorio d'interesse i dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio Disporre di bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture	diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli operatori	Maggiori costi per l'acquisto dei prodotti fitosanitari ammissibili e per la manodopera necessaria alle operazioni di difesa delle colture dei parassiti. Minori costi per l'acquisto di carburante Minori guadagni
--	--	--	--	---	---	---	--

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.2

Esclusivo uso dei prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg. 89/2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti	-Registrazione degli usi e di ogni analisi rilevante per la salute BOA 3	Tale specifico impegno va oltre le disposizioni del regolamento di attuazione di una superficie agricola e dell'attività agricola minima come previste dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e 1420 del 26 febbraio 2015	professionali di prodotti fitosanitari hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto dal CCNO Impegno di Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MIPAAF del 22.01.2014	Non sono presenti ulteriori requisiti nazionali e regionali	Nell'ordinarietà gli agricoltori per quanto attiene la fertillizzazione ricorrono all'utilizzo di fertilizzante senza il ricorso alle analisi del terreno e in base alle rese massime attese per ogni specifica coltura	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio maggiormente sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di discipline di produzione che prevedono un migliore uso delle diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli	Minori costi per l'acquisto di concimi Maggiori costi per le operazioni di gestione della fertilità del terreno
--	---	---	--	---	---	---	--

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.3

	340 kg/ettaro/anno) Per le ZVA obblighi relativi all'utilizzazione agronomica degli effluenti e dei concimi (amministrativi, di stoccaggio, piano di concimazione, rispetto del massimale di azoto al campo da effluenti pari a 170 kg/ettaro/anno, rispetto dei massimali di azoto per coltura).		Decreto Interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013. A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti, C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali). Sussiste, inoltre, il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAT				operatori
--	--	--	--	--	--	--	-----------

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.4

Uso di materiale di riproduzione vegetativa obbligatoriamente ottenuto anch'esso con "metodo biologico" (nel caso di piante di orticole da trapianto) e preferibilmente "metodo biologico" (in tutti gli altri casi). Nel caso non sia stato obbligatorio gli operatori sono tenuti ad applicare procedure stabilite con decreti del MIPAAF che prevedono la richiesta di opportuna deroga	CCO 4 Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Obblighi vigenti - - Registrazione degli usi e di ogni analisi rilevante per la salute	Tale specifico impegno va oltre le disposizioni del regolamento di cui al DM 5513 del 18 novembre 2014 e 1420 del 26 febbraio 2015	Tale impegno non è presente nell'allegato 7 al DM 180/2015 (decreto condizionalità)	Non sono presenti ulteriori requisiti nazionali e regionali	Nell'ordinarietà il materiale di riproduzione vegetativa non è ottenuto con metodo biologico	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio maggiormente sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di disciplinari di produzione che prevedono un migliore uso delle diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli operatori	Maggiore costo per l'acquisto dei semi
Rispetto delle norme di produzione animale di cui al Reg. 853/2008 applicabili alla normativa nazionale sui fertilizzanti	CCO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Obblighi pertinenti vigenti individuati nel DM n. 180/2015 per le produzioni animali, produzione di latte crudo e per la produzione di uova CCO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/502/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D. lgs. n. 158/2006 e precisati nel DM n. 180/2015 Per i suini:	Tale specifico impegno va oltre le disposizioni del regolamento di cui al DM 5513 del 18 novembre 2014 e 1420 del 26 febbraio 2015.	Tale impegno non è presente nell'allegato 7 al DM 180/2015 (decreto condizionalità)	Non sono presenti ulteriori requisiti nazionali e regionali	L'ordinarietà obbliga al rispetto del green ing. art. 43 del Reg. UE 1307/2013 ed in particolare il mantenimento del pascolo. L'impegno della zootecnica biologica va oltre l'ordinarietà	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio maggiormente sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di disciplinari di produzione che prevedono un migliore uso delle diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli operatori	L'impegno di utilizzo limitato di farmaci veterinari determina un aumento dei costi per acquisti legati alla sanità dell'allevamento. L'impegno di maggiore disponibilità di spazi aperti per il libero movimento degli animali allevati comporta

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.5

	CCO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini. Obblighi vigenti: quelli previsti dal D.lgs n. 200/2010, comprese le deroghe e riguardanti: - Comunicazione dell'azienda alla SL; - Tenuta del registro aziendale e comunicazione della consistenza dell'allevamento; - Identificazione e registrazione degli animali Per i bovini: CCO 7 – Regolamento n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97. Impegni vigenti riguardano: - La registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN; - Identificazione e registrazione degli animali; - Registro aziendale; - Movimentazione dei capi in ingresso; - Movimentazione dei capi in uscita Per ovini e caprini: CCO 8 – Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE. Impegni vigenti riguardano: - La registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN; - Registro aziendale e BDN; - Identificazione e registrazione degli animali; Per i bovini: CCO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Obblighi relativi al D. lgs 126/2011 Per i suini: CCO 12 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Obblighi relativi al D. lgs 122/2011						magiori costi di manodopera per la cura degli animali e minori performance produttive
--	---	--	--	--	--	--	--

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.6

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I pagamenti compensativi per ettaro, e per anno, che spettano ai beneficiari per l'adesione agli impegni previsti dalle tipologie d'intervento delle sottomisure 11.1 e 11.2 sono composti da tre quote:

- a) aggravio costi rispetto alla baseline. Nel seguito della relazione si continuerà ad usare per brevità tale definizione specificando che sotto tale voce va intesa una valutazione complessiva delle variazioni dei costi che l'azienda deve sostenere a seguito dell'adesione agli impegni;
- b) mancato guadagno rispetto alla baseline;
- c) eventuali costi di transazione.

PRODUZIONI VEGETALI

I pagamenti compensativi sono stati valutati per colture specifiche rappresentative di un raggruppamento per ambiti territoriali individuati. Le colture specifiche rappresentative sono state selezionate, oltre che secondo criteri di rappresentatività sul territorio (nell'ambito del raggruppamento) anche secondo il criterio del minore differenziale di perdita di reddito e sovraccosti (rispetto alle altre colture del raggruppamento) al fine di evitare rischi di sovracompensazione del premio rispetto alle effettive perdite di reddito conseguenti all'applicazione degli impegni della produzione biologica.

In figura 4 si riporta la tabella riepilogativa e non esaustiva delle colture che rientrano nei raggruppamenti colturali individuati sulla base dei processi produttivi simili ed equiparabili o che, comunque, non presentano rischi di sovracompensazioni da parte dei pagamenti previsti per l'applicazione degli impegni della misura 11.

L'Autorità di Gestione, nei propri atti di applicazione della misura, integra in tali raggruppamenti colturali, altre colture eventualmente richieste, sulla base dei criteri sopra enunciati.

a) Aggravio costi

Per la quantificazione economica dell'aggravio derivante dall'adesione alle diverse operazioni sono stati presi come riferimento di base (baseline) i costi di produzione dell'agricoltura regionale, approvati con DRD n. 54 del 30 novembre 2006. Essi si riferiscono ad oltre 400 processi produttivi, frutto di rilevazione diretta in aziende diffuse sul territorio regionale e che, pertanto, rappresentano le normali pratiche utilizzate di consuetudine in Campania.

La metodologia per il calcolo dei pagamenti compensativi, inoltre, tiene conto esclusivamente dei maggiori costi conseguenti all'applicazione di quegli impegni della produzione biologica che non rientrano già nei requisiti minimi per l'uso dei fitofarmaci e fertilizzanti, nei criteri di gestione obbligatoria e nelle pratiche di

mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali, che costituiscono la baseline della misura.

Sono stati presi in considerazione, quale base di calcolo, i costi di produzione riportati nello schema economico di cui alla figura 5.

I valori economici sono stati indicizzati al 2014 utilizzando i prezzi dei mezzi correnti di produzione dell'ISMEA, che li determina per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In figura 6 i parametri di indicizzazione del 2006 e del 2014 con il delta che è stato applicato alle rispettive voci.

Il calcolo degli aggravi economici sostenuti dalle aziende aderenti alla misura è stato effettuato applicando, alle corrispondenti categorie di costo, le variazioni stimate tra baseline e i corrispondenti processi condotti secondo le prescrizioni delle diverse tipologie di intervento, esclusivamente per gli impegni che riguardano la fertilizzazione, la lotta ai parassiti e le prescrizioni relative all'uso delle sementi (ove applicabile).

Dall'analisi dei dati economici, secondo le determinazioni già effettuate per il calcolo dei pagamenti dell'analoga azione b) "agricoltura biologica" della precedente programmazione, emerge che la media degli aggravi dei costi è quanto riportato nella figura 7.

b) mancato guadagno e calcolo complessivo

L'applicazione dei metodi di produzione biologica comporta una riduzione dei risultati produttivi attesi, prendendo in considerazione esclusivamente gli impegni che riguardano la fertilizzazione delle colture e la lotta ai parassiti, quantificabili fino ad una percentuale del 20%. E' stato stimato che con l'adozione della produzione biologica le rese calano drasticamente da un minimo del 10-11% fino al 33%. La metodologia di calcolo ha tenuto conto dei livelli produttivi di riferimento e il prezzo espresso in €/ql per la determinazione della PLV, del reddito lordo in assenza di contributi e del reddito lordo totale (figura 8).

Per i prezzi delle produzioni sono stati utilizzati i prezzi rilevati da Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA. Banca dati prezzi all'origine, <http://www.ismeaservizi.it/prezzi-agroalimentari/origine/banca-dati>).

Per le aziende con superfici in conversione, il pagamento compensativo è stato calcolato con un incremento di circa il 2% del prezzo medio di vendita dei prodotti, piuttosto che nella misura indicata per le produzioni biologiche in mantenimento che è pari a circa il 5%.

c) costi di transazione

Oltre ai costi strettamente correlati al mantenimento degli impegni relativi alla fertilizzazione, alla lotta ai parassiti e alle prescrizioni relative all'uso delle sementi, sono stati considerati anche i costi di transazione. Tali costi riguardano soprattutto la gestione della pratica di finanziamento (visure catastali, compilazione della domanda, iter procedurale, ecc) e gli impegni amministrativi specifici (tenuta dei registri previsti dagli organismi di controllo, ecc.).

Per stabilire il costo di transazione è stato stimato il costo, per l'agricoltore, dei tempi impiegati nel disbrigo delle pratiche di registrazione, contatti con gli enti ecc., che risulta sempre superiore al 20% del pagamento calcolato considerando aggravi di costo e mancato guadagno derivanti dagli impegni della misura. Pertanto, il costo di transazione è stato determinato nel 20% del calcolo compensativo.

PRODUZIONI ZOOTECHNICHE

Per la zootecnia biologica si attiva esclusivamente la sottomisura 11.1.

I pagamenti compensativi per ettaro e per anno, che spettano ai beneficiari per l'adesione agli impegni previsti dalla tipologia d'intervento 11.1.1 tengono conto esclusivamente della riduzione del risultato produttivo. Non si prendono in conto i costi aggiuntivi in quanto non rilevanti.

I pagamenti compensativi sono stati valutati per gli allevamenti da latte bovini e bufalini e copriranno quindi solo questi settori. Tali settori sono i più rappresentativi della Regione.

Dati utilizzati per il calcolo del premio

Quantità delle produzioni

Le differenze tra la produzioni di latte in aziende biologiche e convenzionali è stata effettuata, per le bufale, utilizzando i dati dell'Associazione Italiana Allevatori (AIA) relativi ai controlli funzionali per il triennio 2012-2014; per i bovini da latte utilizzando i dati desunti dalla pubblicazione "Indagine conoscitiva presso le aziende zootecniche biologiche della Regione Lazio" (INEA, Istituto sperimentale per la Zootecnia, Istituto Sperimentale per la nutrizione delle Piante e CRPA; 2003) prodotta con fondi MIPAAF (fig. 9).

Valore delle produzioni

Per il prezzo del latte bovino, è stato utilizzato il prezzo medio del latte rilevato da ISMEA per il periodo luglio 2014-agosto 2015 che è risultato pari 0,35 euro/kg.

Per il prezzo del latte bufalino si è fatto riferimento a rilevazioni effettuate direttamente dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, che ha quantizzato in 1,20 euro/kg il prezzo medio annuo in produzione convenzionale.

Il calcolo dei minori guadagni è stato effettuato moltiplicando il prezzo del latte per la minore produzione ottenuta applicando il metodo biologico (fig. 10).

Per calcolare il pagamento compensativo da corrispondere alle aziende zootecniche in conversione biologica, per un periodo massimo di tre anni, sulla base della SAU esclusivamente destinata alle produzioni vegetali per l'alimentazione zootecnica dell'azienda stessa, in considerazione dei minori guadagni dovuti alle riduzioni produttive non compensate da un maggior prezzo del prodotto nella fase di conversione, si considera il carico massimo di 2 UBA/ha secondo le disposizioni dei Regolamenti (UE) n. 2018/848 e n. 889/2008. Per il calcolo del pagamento compensativo per ettaro, in ogni caso, si farà riferimento all'effettivo carico di bestiame indicato nella domanda di aiuto, che comunque non potrà superare le 2 UBA/ha (fig. 11).

Il pagamento compensativo per la zootecnia biologica è combinato con i pagamenti compensativi per le superfici destinate a colture cerealicole ad uso zootecnico e/o a foraggiere avvicendate. Tale combinazione è possibile in quanto trattassi di due impegni separati (coltura foraggera, ivi compresi cereali foraggeri, ed allevamento biologico senza prendere in conto il sovraccosto dell'alimentazione). In ogni caso il pagamento compensativo cumulato non potrà superare i 600 euro/ha per le cerealicole ad uso zootecnico e/o le foraggiere avvicendate. Nel caso di superfici destinate a pascolo e prato pascolo il pagamento compensativo corrisponde solo a quello determinato per la zootecnia biologica.

Segue testo 1

Raggruppamento culturale	Colture
Olivo	Olivo
Vite	Vite
Fruttiferi maggiori	Pesco, agrumi, albicocco, kaki, fragola, melo, pero, susino
Fruttiferi minori	Actinidia, nocciolo, castagno, ciliegio, fico, nespolo, noce
Ortive	Patata, asparago, bietola, carciofo, carota, ravanella, cetriolo, zucchini, zucca, cipolla, cece, fagiolino, fagiolo, lenticchia, lattuga, indivia, melanzana, melone, cocomero, peperone, pisello, radicchio, cicoria, finocchio, cavoli, aglio, basilico, fava, prezzemolo, sedano, spinacio, rucola, lattughino, dolcetta, cicorino, foglie e steli di brassica, bietola da foglia, spinacio, crescione
Officinali	Erbe fresche (origano, aneto, menta, rosmarino, salvia, timo, coriandolo)
Cerealicole e oleaginose	Mais da granella, avena, segale, orzo, frumento, girasole, soia
Industriali	Pomodoro, barbabietola da zucchero, tabacco
Foraggere	Erba medica, loiessa, favino

figura 4- Raggruppamenti culturali

a) Operazioni culturali
a.1) Potatura
a.2) Lavorazione del terreno
a.3) Gestione erbe infestanti
a.4) Concimazione
a.5) Trattamenti antiparassitari
a.6) Raccolta e trasporto
a.7) Irrigazione
b) Mezzi tecnici
b.1) Concimi
b.2/3) Antiparassitari/diserbanti
b.4) Piantine/semi
b.5) carburanti/lubrificanti
c) Noleggio e contoterzismo
Totale costi culturali (a+b+c+d)

figura 5 -Costi culturali

Indice Ismea dei prezzi dei mezzi correnti di produzione (Base 2000=100)

	2006	2014	delta 2014-2006
Sementi	111	125,13	14,13
Concimi	116,3	169,97	53,67
Antiparassitari	105,8	118,35	12,55
Carburanti	103,6	134,88	31,28
Lubrificanti	113	131,94	18,94
Lavoro conto terzi	105,8	105,8	0
Salari	124,4	147,36	22,96

dati 2006: Outlook dell'agroalimentare italiano - Rapporto Annuale - Vol. II ISMEA ottobre 2008 ISSN 1722-5760 dato 2014 (giugno):

<http://www.ismeaservizi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3048#MenuV>

figura 6 - Parametri di indicizzazione dei prezzi

Classificazione operazioni colturali	Tipologia di operazione 11.1.1 e 11.2.1
a.3 Gestione erbe infestanti	+20%
a.4 costo concimazione	+15%
a.5 costo trattamenti	+20%
a.6 raccolta e trasporto	-10%
b.1 costo concimi	-10%
b.2/3 costo fitofarmaci	+30%
b.4 piantine e sementi (ad esclusione delle colture arboree)	+10%
b.5 costo carburanti in proporzione alla produzione	- 10%

figura 7 - Aggravi dei costi

	Tipologia di operazione 11.1.1	Tipologia di operazione 11.1.2
Dati della produzione	-15%	-15%

figura 8 - Variazioni dei dati della produzione

Tipologia di allevamento	Convenzionale**	Biologico
Bovini da latte kg/capo/anno*	8.040	7.750
Bufalini da latte kg/capo/anno	2.400	2.230

* Valore di riferimento produzione media annua per i bovini sottoposti ai controlli funzionali per il latte in Campania (2014)

** Per il sistema di allevamento convenzionale, che costituisce la *baseline* utilizzata per i calcoli, si fa riferimento ad un allevamento stallino a stabulazione libera che rappresenta l'ordinarietà in Campania

Figura 9 – Confronto tra le produzioni di latte in convenzionale e bio

Tipologia di allevamento	Convenzionale kg/capo/anno	Biologico kg/capo/anno	Minori guadagni UBA/euro
Bovini da latte	8.040	7.750	-101,50
Bufalini da latte	2.400	2.230	-204,00

Figura 10 – Minori guadagni per le aziende zootecniche in conversione biologica

Tipologia di allevamento	Pagamento compensativo massimo (euro/ha)
Bovini da latte	203,00
Bufalini da latte	408,00

Figura 11 – Pagamenti compensativi per la zootecnia biologica in conversione

8.2.11.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

non rilevante